

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 29 aprile 2021, n. 6  
concernente:**

Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga*

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di incoraggiare l'evoluzione e il rafforzamento del sistema economico regionale, di potenziare le conoscenze e competenze delle filiere produttive con l'applicazione delle tecnologie digitali e di favorire le opportunità di lavoro e i processi di ricambio e di rigenerazione in chiave innovativa dell'imprenditoria del territorio, la Regione, con questa legge, promuove iniziative volte a sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese start-up innovative, come definite all'articolo 2, nonché a rafforzare la comunità delle start-up e la rete dei luoghi finalizzati al loro sviluppo.
2. In particolare, tramite il sostegno alle start-up innovative, la Regione intende:
  - a) promuovere lo sfruttamento industriale e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di nuove soluzioni tecnologiche;
  - b) diffondere una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità;
  - c) creare occupazione qualificata, in particolare giovanile;
  - d) favorire lo sviluppo dell'economia digitale nell'industria e nei servizi;
  - e) promuovere l'utilizzo di nuove soluzioni produttive ad elevata sostenibilità ambientale;

f) diffondere nuovi modelli di impresa, anche nel settore dell'industria culturale e creativa e nelle attività sociali.

3. Le disposizioni di questa legge intendono contribuire all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM(2018) 321 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027), e del Next Generation EU (COM(2020) 456 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione. SWD 2020 98 final).
4. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Art. 2**

*(Definizioni normative e terminologia)*

1. Ai fini di questa legge:
  - a) le start-up innovative sono quelle che rispettano i requisiti previsti all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che risultano iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - b) le start-up a vocazione sociale sono le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del d.l. 179/2012 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
  - c) l'incubatore di start-up innovative, nella definizione data dalla Commissione europea (The smart guide to Innovation Based Incubators. IBI), è uno spazio dove gli imprenditori trovano le strutture, i servizi e le competenze necessarie ai loro bisogni, a sviluppare le loro

- idee di business e a trasformare queste in realtà sostenibili;
- d) l'acceleratore è uno spazio nel quale si offre supporto imprenditoriale volto ad accelerare lo sviluppo delle start-up e di imprese giovani attraverso l'erogazione di servizi professionali di consulenza strategica, consulenze sul modello di business, la fornitura di spazi fisici nei quali lavorare e organizzazione di attività di networking;
- e) l'incubatore certificato di start-up innovative è una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 25 del d.l. 179/2012;
- f) i portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sono le piattaforme online che hanno come finalità la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale;
- g) il temporary management è l'attività di natura temporanea finalizzata ad affiancare un'azienda nel processo di consulenza su strategie aziendali, azioni gestionali, supporto nelle fasi di sviluppo, fasi di transizione e riorganizzazione economico-finanziaria;
- h) il mentoring è una metodologia di formazione che prevede l'affiancamento di un soggetto con elevata esperienza a un soggetto con minore esperienza, al fine di aiutare quest'ultimo a sviluppare e migliorare le proprie competenze;
- i) il coaching è un metodo volto allo sviluppo delle potenzialità di persone, gruppi, organizzazioni per il raggiungimento di obiettivi di cambiamento e miglioramento tramite l'affiancamento di persone esperte.

### Art. 3

*(Contributi per l'avvio, il consolidamento, l'aggregazione in rete delle start-up innovative)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e in attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 richiamata al comma 3 del medesimo articolo, la Regione concede contributi alle start-up innovative per le seguenti tipologie di progetti:

- a) progetti di avvio e primo investimento in fase di ingresso nel mercato;
  - b) progetti di consolidamento ed espansione volti al rafforzamento e al completamento strutturale;
  - c) progetti di aggregazione in rete.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto investimenti sia materiali sia immateriali.
  3. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere presentati anche da start-up che non hanno la sede legale nel territorio regionale. In tale caso il progetto deve prevedere investimenti in una unità produttiva ubicata nel territorio regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
  4. In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 11 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 2 del bilancio vigente.
  5. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

### Art. 4

*(Cultura imprenditoriale, formazione e accompagnamento manageriale)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Regione sostiene la cultura imprenditoriale, la formazione e l'accompagnamento manageriale delle start-up innovative.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale sostiene le start-up che partecipano ad iniziative realizzate dalle Università, da centri e istituti di formazione, dagli enti locali, fondazioni o altre organizzazioni pubbliche o private e dalle associazioni di categoria, volte a:
  - a) elaborare e sviluppare idee progettuali, potenzialmente valorizzabili con nuove iniziative imprenditoriali o professionali, tra cui start-up espressione delle Università marchigiane e di altri soggetti;
  - b) favorire la formazione manageriale delle start-up e dei gestori degli incubatori e degli acceleratori di impresa, con particolare riferimento alla promozione di servizi qualificati di temporary management, mentoring, coaching.

3. Per il triennio 2021/2023 gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse regionali di cui all'articolo 11 iscritte a carico della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, del bilancio vigente.
4. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### Art. 5

*(Altri interventi a favore delle start-up innovative)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Giunta regionale può promuovere i seguenti interventi:
  - a) sostegno dell'accesso delle start-up innovative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 6;
  - b) realizzazione, potenziamento e messa in rete di strutture pubbliche o private di incubazione e accelerazione di cui all'articolo 7;
  - c) sostegno allo sviluppo della comunità delle start-up innovative e dei servizi comuni di cui all'articolo 8;
  - d) sostegno per la partecipazione delle start-up ad eventi e manifestazioni a carattere internazionale finalizzati a promuovere partnership fra imprese consolidate e start-up nell'ottica dell'open innovation e a supportare le imprese nell'espansione del loro business all'estero.
2. Gli interventi previsti da questo articolo, e specificati agli articoli 6, 7 e 8, possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### Art. 6

*(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari)*

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita e di consolidamento delle start-up innovative, la Regione può promuovere:
  - a) l'accesso al credito;
  - b) il ricorso al capitale di rischio;
  - c) l'attivazione di forme di garanzia dell'investimento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante la costituzione di appositi fondi o la concessione di contributi.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può altresì promuovere la realizzazione di portali di raccolta di capitali (crowdfunding), come definiti dalla normativa europea e statale vigente, finalizzati a sostenere specifiche iniziative e progetti di particolare rilevanza anche da parte di start-up innovative a vocazione sociale.

#### Art. 7

*(Sostegno alle start-up per l'acquisizione di servizi qualificati)*

1. Al fine di supportare i processi di generazione, avviamento e crescita delle start-up, la Regione può sostenere l'acquisizione da parte delle start-up di servizi qualificati, anche attraverso l'utilizzo di spazi per lo sviluppo di idee e progetti di impresa e di strutture e tecnologie messe a disposizione dai vari soggetti che operano nel campo dell'innovazione e della promozione dell'imprenditorialità, valorizzando in tale contesto le strutture pubbliche e private di incubazione e accelerazione, nonché la collaborazione con strutture di ricerca e di formazione.
2. In particolare, la Regione può sostenere l'acquisizione da parte delle start-up:
  - a) di servizi rivolti allo sviluppo delle idee, alla contaminazione delle competenze, alla progettazione, all'avvio e sviluppo delle nuove imprese, anche valorizzando in tale contesto le strutture di incubazione e accelerazione;
  - b) di servizi volti allo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze e competenze organizzative e manageriali;
  - c) dei servizi per la promozione e il rafforzamento della loro presenza sui mercati internazionali, anche con azioni di sistema da realizzarsi in collaborazione con l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e le Camere di commercio.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere attuati anche dalle start-up avvalendosi degli incubatori ed acceleratori, anche in collaborazione con le Università, con centri di formazione avanzata, con imprese tecnologicamente avanzate, con reti e organizzazioni nazionali e internazionali volte a favorire la circolazione delle idee e dei progetti, attivare rapporti di collaborazione ed entrare in contatto con le migliori pratiche.

**Art. 8**

*(Sviluppo della comunità delle start-up e servizi comuni)*

1. La Regione può promuovere, anche attraverso il supporto e la gestione via web, la messa in rete delle start-up e degli incubatori e acceleratori per sviluppare la comunità delle start-up innovative e mettere a disposizione servizi comuni finalizzati a:
  - a) accedere a servizi di carattere amministrativo, fiscale e legale necessari per le attività di impresa offerti dal mondo delle professioni e dei servizi alle imprese;
  - b) favorire processi di conoscenza reciproca per generare collaborazioni e costruzione di reti;
  - c) favorire la visibilità esterna delle start-up e la messa in contatto con imprese già consolidate per attivare rapporti di fornitura, committenza, collaborazione;
  - d) promuovere l'accesso a strumenti finanziari, anche informali, per la crescita e lo sviluppo dell'impresa;
  - e) costruire opportunità per lo sviluppo di legami internazionali, rapporti di scambio e collaborazione, entrando in relazione con altri ecosistemi, trasferimenti di conoscenza e servizi per l'innovazione o per la certificazione dei prodotti;
  - f) accedere a opportunità di formazione e sviluppo imprenditoriale.
2. Per l'attuazione dei servizi di cui a questo articolo, la Regione può promuovere la realizzazione di piattaforme informatiche, anche mediante soggetti terzi specializzati.

**Art. 9**

*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e altri stakeholders.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in rela-

zione alle attività valutative previste da questo articolo.

**Art. 10**

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce con una o più deliberazioni:
  - a) i requisiti di accesso ai bandi e i criteri di selezione dei progetti per la concessione dei contributi previsti all'articolo 3, tenendo prioritariamente conto del contenuto innovativo, delle potenzialità di mercato, nonché della qualità, credibilità e sostenibilità degli stessi;
  - b) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti all'articolo 5.

**Art. 11**

*(Norma finanziaria)*

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e europee, in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, con questa legge si autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 1.000.000,00 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, con questa legge si autorizza per gli anni 2021, 2022, 2023 la spesa annua di euro 40.000,00 nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1.
4. All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli interventi di cui agli articoli 3 e 4.
6. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.

7. La copertura degli oneri autorizzati al comma 3 è garantita per euro 21.000,00, per ciascuno degli anni del triennio 2021/2023, dalle risorse già iscritte a carico della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 3 “Sostegno all’occupazione”, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2021 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023; per euro 19.000,00 nel 2022 ed euro 19.000,00 nel 2023 dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
8. Per gli esercizi successivi, all’autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
9. Per effetto dei commi 2 e 3 alle autorizzazioni della Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche: la voce “Contributi per la creazione delle nuove imprese”, iscritta nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, e la voce “Spese per adesione al protocollo d’intesa per il progetto E-Capital”, iscritta nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 3 “Sostegno all’occupazione”, sono azzerate.
10. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.*

Ancona, 29 aprile 2021

Il Presidente  
della Giunta regionale  
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

## NOTE

### Note all’art. 2, comma 1, lett. a)

Il testo dell’articolo 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è il seguente:

“Art. 25 (*Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità*)

In vigore dal 17 luglio 2020. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero.

2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) (*lettera soppressa dall’art. 9, comma 16, lett. a), del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99.*)

- b) è costituita da non più di sessanta mesi;
- c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  - 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
  5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
  - b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
  - c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
  - d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
  - e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
  - b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
  - c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
  - d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
  - e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
  - f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
  - g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
  - h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  - b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  - c) oggetto sociale;

- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
14. *(Comma abrogato dall'art. 3, comma 1-sexies, lett. a), del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12)*
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 17 bis. La *start-up* innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.”
- Il testo dell'articolo 2188 del c.c., è il seguente: **c.c. art.**
- “Art. 2188 (*Registro delle imprese*) - È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
- Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
- Il registro è pubblico.”
- Note all'art. 2, comma 1, lett. b)**
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedi nelle note all'art. 2, comma 1, lett. a).
- Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), è il seguente:

“Art. 2. (*Attività d’impresa di interesse generale*) -  
**In vigore dal 11 agosto 2018.**

1. L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività d’impresa aventi ad oggetto:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  - m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
  - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  - p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - s) microcredito, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  - t) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
  - u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  - persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.”

#### **Nota all'art. 2, comma 1, lett. f)**

Il testo del comma 5 novies dell'articolo 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

*“Omissis*

“5 novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese.

*Omissis”*

---

#### **NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale del 4 marzo 2021, n. 29;
  - Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 15 aprile 2020;
  - Parere della I Commissione assembleare permanente;
  - Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 12 aprile 2021;
  - Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 12 aprile 2021;
- vDeliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 aprile 2021, n. 23.